

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2178

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GABRIELE LORENZONI, ILARIA FONTANA, TERZONI, ZENNARO,
BERARDINI, RACHELE SILVESTRI, CATALDI**

Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di ricostruzione nelle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché disposizioni per lo sviluppo economico e il contrasto dello spopolamento dei medesimi territori

Presentata il 15 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI — Lo sciame sismico iniziato nell'agosto del 2016 ha colpito quattro regioni dell'Italia centrale e ha causato 299 morti, 365 feriti e decine di migliaia di sfollati, oltre che innumerevoli danni materiali, con un tessuto edilizio compromesso o del tutto distrutto, come nel caso del comune di Amatrice.

La particolarità di questo sciame sismico, che ha generato terremoti di notevole *magnitudo* nell'arco di sette mesi, ovvero quelli del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, ha costretto i tecnici, coordinati dalla struttura emergenziale, a continue verifiche dello stato degli immobili colpiti, compresi quelli

oggetto di precedenti verifiche, con un notevole allungamento dei tempi anche per la rimozione delle macerie.

È indubbio che la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sta procedendo a rilento sia per l'*iter* burocratico da seguire per ottenere il contributo per la ricostruzione, che prevede una serie di controlli che, in alcuni casi, risultano ridondanti, sia per il ritardo nella presentazione della domanda di contributo da parte degli aventi diritto.

Fermo restando che, allo stato attuale, sarebbe controproducente abrogare le leggi finora emanate e, in particolare, il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, perché ciò comporterebbe l'introduzione di un nuovo quadro normativo che, per essere assimilato, provocherebbe ulteriori incertezze e una pausa dei pur flebili accenni di ricostruzione, la presente proposta di legge intende apportare puntuali modifiche al citato decreto-legge per garantire una maggiore celerità nella presentazione e nell'approvazione delle domande di contributo, nonché una ricostruzione omogenea del territorio.

Un'adeguata ricostruzione *post*-sisma con tempi certi di realizzazione è necessaria anche per contrastare lo spopolamento delle aree interne, un fenomeno presente anche prima degli eventi sismici e che gli stessi hanno contribuito ad aggravare, nonché per favorire l'avvio di attività imprenditoriali che possano agevolare la ricostruzione del tessuto sociale.

Spesso la lentezza nella concessione del contributo e nel rilascio del relativo titolo edilizio deriva dalla necessità di verificare la legittimità della preesistenza e anche di ottenere i nulla osta previsti, tenuto conto che la maggior parte delle zone interessate dal sisma è soggetta a vincoli di natura ambientale, storico-architettonica, paesaggistica e idrogeologica.

Con i numerosi decreti emanati sino ad oggi è stata data risposta alle criticità connesse alle difformità edilizie, mentre con la presente proposta di legge, invece, si intende affrontare il tema della certezza dei tempi per l'istruttoria della domanda di contributo, affidando all'Ufficio speciale per la ricostruzione il ruolo di sportello unico per l'edilizia, con il compito di ricevere le domande di contributo, corredate dai relativi progetti e dalla documentazione amministrativa, e di acquisire, attraverso la conferenza regionale di servizi, tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio del titolo edilizio e del relativo contributo, anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso che opera, trascorsi i tempi prestabiliti, per gli immobili che hanno subito un certo livello operativo di danno e per un importo massimo del contributo erogabile inferiore a 150.000 euro.

Un ulteriore problema emerso nella ricostruzione è quello relativo alla presenza di più proprietari aventi titolo su uno stesso immobile. Spesso alcuni di essi non sono più rintracciabili perché emigrati oppure deceduti, con la conseguenza che i tempi per la presentazione della domanda di contributo si allungano ulteriormente, perché il soggetto che ha titolo alla presentazione deve avere la delega degli altri proprietari oppure deve eseguire la necessaria voltura catastale sull'immobile dopo un eventuale atto notarile che ne attesti la piena proprietà. Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questo problema, dando la possibilità di presentare la domanda di contributo anche a un solo soggetto interessato.

Accade inoltre che, qualora nessuno dei soggetti interessati si adoperi per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione nei tempi stabiliti – in tal modo allungando i tempi della ricostruzione e, contestualmente, della fruizione dei contributi per l'autonoma sistemazione –, l'immobile danneggiato e non riparato possa rappresentare un problema per la pubblica incolumità, soprattutto in caso di nuovo evento sismico. Ne deriva inoltre che la mancata ricostruzione di un immobile rappresenta una discontinuità nel tessuto edilizio dell'insediamento urbano, facendo perdere le peculiarità proprie dei borghi presenti nelle aree colpite dal sisma. La presente proposta di legge, quindi, collega il diritto all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, prevedendo altresì, in mancanza di quest'ultima, la perdita dell'immobile attraverso l'esproprio a opera del comune, che potrà utilizzare l'immobile medesimo, una volta ricostruito, per fini sociali, turistici o residenziali.

Il progressivo spopolamento dell'area dell'Appennino centrale, dovuto alle scarse prospettive di lavoro e alla difficoltà di spostamenti rapidi ed efficienti per la mancanza di infrastrutture adeguate, ha portato negli anni a una tendenza migratoria della popolazione verso le coste e i grandi centri urbani. Una sensibile impennata in

merito si è avuta a seguito del sisma del 2016, che ha fortemente accentuato la condizione preesistente di depressione economico-sociale. Appare pertanto necessaria l'adozione di una misura tampone, consistente in un sostegno economico a favore dello sviluppo imprenditoriale e commerciale dei piccoli comuni del cratere sismico, nonché dell'auspicabile inversione del flusso demografico, sulla scorta di quanto deliberato dalla regione Molise, attraverso l'introduzione del « reddito di residenza attiva », che si configura come intervento strategico opportuno. Si tratta di un incen-

tivo economico a favore dei soggetti che si impegnano a trasferire la propria residenza nei piccoli centri del cratere sismico del 2016 e, contestualmente, ad avviarsi o a trasferirsi un'attività imprenditoriale o commerciale con progettualità almeno quinquennale.

Allo stesso fine si propone, inoltre, di ridurre il raggio chilometrico per ritenere congrua l'offerta di lavoro relativa al programma del « reddito di cittadinanza » e di estendere ai territori colpiti dal sisma del 2016 le misure per favorire occupazione nel Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in coerenza con la normativa vigente in tema di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, ha la finalità di accelerare la ricostruzione e di contrastare lo spopolamento delle medesime aree. A tale fine, le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al citato decreto-legge n. 189 del 2016, su richiesta dei soggetti interessati, i quali sono tenuti a dimostrare il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra i danni subiti dall'immobile e gli eventi sismici del 2016.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 3 e 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano anche come sportelli unici per l'edilizia, acquisendo le domande di contributo corredate dei relativi progetti e della documentazione amministrativa, e acquisiscono, attraverso l'indizione di conferenze di servizi, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio del titolo edilizio e del contributo »;

b) all'articolo 12:

1) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. In ogni caso, i tempi per il rilascio del titolo edilizio di cui al comma 2 e per la trasmissione al vice commissario territorialmente competente della proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, di cui al comma 3 non possono superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Decorso tale periodo senza l'adozione di un provvedimento giustificato di diniego da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione, per quanto attiene alla concessione del contributo, e da parte del comune, per quanto attiene al rilascio del titolo edilizio, l'istanza di cui al comma 1 si intende accolta in virtù del principio del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo 20.

3-ter. Il termine di cui al comma *3-bis* può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora:

a) sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, a stati o a qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ufficio speciale per la ricostruzione ovvero del comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

b) l'ufficio speciale per la ricostruzione ovvero il comune ritenga indispensabile chiedere chiarimenti o integrazioni al soggetto istante, che fornisce gli stessi entro trenta giorni dalla richiesta.

3-quater. I commi *3-bis* e *3-ter* si applicano agli edifici classificati con livello operativo compreso tra L1 e L3, definito ai sensi dell'ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, e per un importo massimo del contributo erogabile inferiore a 150.000 euro »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 o dall'accoglimento dell'istanza di concessione del contributo di cui al comma 1 in virtù del principio del silenzio assenso di cui al comma 3-*bis* »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le domande di contributo per le quali è stato adottato il relativo decreto di concessione da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione sono soggette a un controllo a campione in misura non inferiore al 30 per cento delle domande presentate e accolte ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Qualora per un medesimo immobile vi siano più soggetti interessati di cui al comma 2, la domanda di contributo può essere presentata anche da uno solo degli stessi ai sensi dell'articolo 2028 del codice civile. Resta fermo l'obbligo da parte del richiedente di avvisare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli altri soggetti interessati.

2-*quater*. Qualora la domanda di contributo non sia presentata dai soggetti interessati di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2020 per gli edifici classificati con esiti B o C delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, o FAST, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, ed entro il 31 dicembre 2020 per gli edifici classificati con esito E delle citate schede AeDES o FAST, i medesimi soggetti perdono il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, ove assegnato ai sensi delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 408 del 15 novembre 2016. Il periodo precedente non si applica con riguardo agli immobili inseriti nel perimetro delle zone rosse individuate dai comuni per le quali non è stato ancora adottato il relativo piano di ricostruzione.

2-quinquies. I comuni continuano a erogare il contributo per l'autonoma sistemazione per trenta giorni dalla notifica della revoca dell'inagibilità dell'abitazione e, comunque, non oltre dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione per le abitazioni classificate con esiti B o C delle schede AeDES o FAST e non oltre venti mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l'esecuzione di lavori di riparazione o di ricostruzione per le abitazioni classificate con esito E delle schede AeDES o FAST.

2-sexies. Scaduti i termini di cui al comma *2-quater*, il comune sollecita i soggetti di cui al comma 2 a presentare la domanda di contributo entro ulteriori sei mesi. Tale comunicazione è pubblicata nell'albo pretorio del comune. Trascorso l'ulteriore termine di cui al primo periodo, il comune, attraverso l'ufficio tecnico, inoltra la domanda di contributo subentrando nei diritti dei soggetti interessati di cui al medesimo comma 2. La presentazione della domanda da parte del comune vale a tutti gli effetti di legge come dichiarazione di tutela della pubblica incolumità del bene immobile ai sensi del comma *1-bis* dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'immobile oggetto

di esproprio è inserito legittimamente tra i beni di proprietà del comune stesso, che ne dispone per fini sociali e residenziali o per il rilancio economico e turistico del territorio ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Il decreto di esproprio può essere emanato anche quando sussistono oggettive e immediate esigenze connesse alla tutela della pubblica incolumità dovute allo stato di incuria e di abbandono dell'immobile ».

Art. 5.

(Reddito di residenza attiva)

1. È istituito il « reddito di residenza attiva », volto a favorire lo sviluppo economico delle aree colpite dal sisma del 2016, per incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. Può accedere al reddito di residenza attiva la persona fisica di almeno 18 anni di età che si impegna ad avviare un'attività imprenditoriale e, contestualmente, a trasferire la residenza nei comuni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

3. Al fine di cui al comma 2 è valido anche il trasferimento di un'attività imprenditoriale di tipo familiare da un altro comune del territorio nazionale, purché il comune di provenienza abbia i requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

4. La concessione del reddito di residenza attiva non esclude la concessione dei benefici di natura fiscale e contributiva di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-ter*) esclusivamente per i residenti nei comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma e l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario, senza considerare il numero delle offerte rifiutate e il periodo di fruizione del beneficio del Rdc, per l'intera durata dello stato di emergenza ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e Sardegna » sono sostituite dalle seguenti: « , Sardegna, nonché nei territori delle regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si fa fronte a valere sulle risorse non fruite di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. La concessione dei benefici di cui all'articolo 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA



18PDL0087360